Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Andrea Milesi, n. 215 del 28.04.2025

N. R.G. xxx/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa civile iscritta al n. r.g. xxx/2024 promossa da:

SOCIETA'IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO;

ATTRICE

contro

BANCA;

CONVENUTA

Trattenuta la causa in decisione dopo discussione svoltasi in vista dell'udienza "figurata" del 13/03/2025 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da note di precisazione delle conclusioni e discussione depositate telematicamente in data 4.03.2025.
Per parte convenuta: come da note di precisazione delle conclusioni e discussione depositate telematicamente in data 12.03.2025.

IN FATTO E DIRITTO

L'attrice **Fallimento SOCIETA'** in Liquidazione ha agito in giudizio chiedendo pronunciarsi la revoca ex art. 67, comma 2, L.F. dell'atto con cui la convenuta **BANCA** ha escusso un pegno costituito su alcune somme presenti su un conto corrente intestato alla società fallita, qualificando tale contratto di garanzia come "regolare", con conseguente revocabilità ai sensi della legge fallimentare.

L'istituto di credito convenuto si è costituito allegando e facendo valere la natura "irregolare" del pegno costituito dalla società all'epoca in cui era in bonis ed il collegamento dello stesso con un mutuo fondiario, così facendone discendere la non revocabilità in sede fallimentare e la possibilità di attuare, come in concreto fatto, la compensazione ex art. 53 L.F., con conseguente diritto di trattenere la somma senza necessità né di restituzione né di apposita istanza di ammissione al passivo fallimentare. Ha inoltre chiesto la condanna del Fallimento attore ex art. 96 c.p.c. per avere agito in giudizio con colpa grave, anche considerando quanto stabilito dal Giudice Delegato al momento dell'ammissione al passivo della stessa banca.
Avvenuto lo scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c. secondo il rito c.d. "Cartabia", la causa è stata rinviata per discussione orale in quanto meramente documentale, discussione sostituita con il deposito di note scritte per l'udienza del 13.03.2025.

* * *

La domanda proposta dal Fallimento è infondata, per i motivi di cui infra.
Ferma la non contestazione circa i fatti storici ed i documenti dedotti dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, e precisato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, nessuna espressa eccezione di prescrizione è stata sollevata dalla Banca convenuta, in primo luogo il pegno in questione va qualificato come regolare.
Ed infatti, la corretta interpretazione da dare alle plurime pronunce della S.C. di Cassazione in tema di pegno costituito su saldo di conto corrente è che sia da qualificarsi come irregolare ai sensi dell'art. 1851 c.c. solo quel pegno che conferisca immediatamente e senza condizioni la proprietà e/o la disponibilità del bene in capo alla banca creditrice.
Con particolare chiarezza si è espressa, da ultimo, la Prima sezione della Cassazione, che nella recentissima sentenza n. 7013 del 16.03.2025 ha affermato che "caratteristica del pegno irregolare è il trasferimento in proprietà del creditore dei beni assoggettati a pegno, con eventuale restituzione del

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

tantundem al momento dell'adempimento, ovvero dell'eccedenza rispetto a quanto garantito in caso di inadempimento", mentre "nel pegno regolare il soddisfacimento avviene al momento dell'inadempimento dell'obbligazione garantita", mentre la sentenza n. 16618 del 8.08.2016 citata da entrambe le difese nei rispettivi atti introduttivi ha chiarito, proprio in relazione al pegno costituito su conto corrente bancario, che la natura del contratto di conto corrente (che "suppone semplicemente l'annotazione in conto di operazioni derivanti da rimesse, con ovvia esclusione, rispetto al conto corrente ordinario, del requisito di reciprocità quanto alla banca la quale, eseguendo semplicemente gli ordini impartiti dal correntista, espleta sostanzialmente un servizio di cassa" con la conseguenza che "i singoli accreditamenti e addebitamenti si individuano come mere operazioni contabili, vale a dire come annotazioni in conto di partite di credito o di debito, tali per cui, nel rapporto tra la banca e il cliente, la modificazione giuridica si realizza sempre sul piano della disponibilità, e quindi del credito che il correntista ha diritto di utilizzare mediante i successivi ordini") determina l'assenza di un passaggio immediato del "bene fungibile denaro" in capo alla banca creditrice, in quanto "il saldo del conto rappresenta ciò che è esigibile dal correntista per la durata del rapporto. Donde non è esso stesso denaro; cosa d'altronde evidente in base alla disciplina del sequestro o del pignoramento del saldo (art. 1830 c.c.), che non comporta lo scioglimento del contratto e non esclude che sul conto continuino a poter essere effettuate rimesse".
Insomma, dato che il concetto di "saldo di conto corrente" non equivale al concetto di "denaro" inteso come bene che entra, nel caso di pegno irregolare, immediatamente nella disponibilità del creditore, secondo la Corte di legittimità, "Ciò che rileva - ai fini della qualificazione del pegno come irregolare - è la facoltà di disposizione del saldo immediatamente attribuita alla banca, perché solo in quel caso è possibile affermare che la banca abbia acquisito la somma esigibile in base al saldo".
Nel caso di specie, proprio l'invocata lettera della clausola n. 5 del contratto concluso tra le parti ("Realizzazione della garanzia"), laddove prevede che il diritto della banca di utilizzare il saldo di conto corrente sorga solo in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, esclude la sussistenza del requisito dell'immediata disponibilità del bene posto a garanzia del proprio credito, così configurando la garanzia stessa alla stregua di un pegno irregolare, come tale soggetto a revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.f.
Ciò detto, vanno ora analizzate compiutamente anche le altre due eccezioni sollevate dalla difesa di parte convenuta in relazione alla non revocabilità dell'atto di escussione del pegno.

Con la prima la banca ha invocato, a fondamento della non revocabilità dell'atto, **l'art. 4 del D.L.vo n. 140/2004**, che così recita:
"1. Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, **il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto**:
a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita;
b) all'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione;
c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita".

In forza di tale disposizione, nella prospettazione difensiva della Banca convenuta, la stessa non dovrebbe soggiacere ai limiti imposti dagli articoli 52 e 53 l.f. per l'escussione della garanzia e l'acquisizione dello strumento finanziario vincolato a tale fine, con conseguente inammissibilità anche di una successiva azione revocatoria fallimentare relativa all'atto di escussione.

Ebbene, in primo luogo può affermarsi che, nel caso de quo, si rientri nell'ambito di applicazione della normativa speciale disciplinante i contratti di garanzia finanziaria, che all'art. 1 definisce proprio il contratto di garanzia finanziaria come "il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie, allorché le parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie: […] 3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi: a) enti creditizi…[…]; c) enti finanziari […]; f) società di gestione […]; 5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalità giuridica, purché la controparte sia un ente definito ai numeri da 1) a 4)", e individua le attività finanziarie come "il contante, gli strumenti finanziari, i crediti e, con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attività accettate a garanzia di tali operazioni", così facendo rientrare, a parere di chi scrive, anche il contratto di pegno su saldo di conto corrente tra i contratti di garanzia disciplinati dalla speciale normativa di derivazione europea (dato che il decreto legislativo in oggetto è immediata attuazione della Direttiva 2002/47/CE).

Ora, come ritenuto da condivisibile e recente giurisprudenza (da ultimo, cfr. Trib. Monza, sent. 10 giugno 2021 o Trib. Parma, sent. 15.01.2024), **questa normativa di derivazione europea deve prevalere rispetto al principio generale che vuole come inderogabile il concorso almeno formale di tutti i creditori di un soggetto fallito o comunque sottoposto a procedura concorsuale** ai sensi della vecchia legge fallimentare o del nuovo CCI, dato che, dice espressamente questo orientamento, **"l'interpretazione dell'art. 53 L.F che vorrebbe che la facoltà di vendita diretta delle attività finanziarie oggetto di pegno al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia** (facoltà prevista anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione dall'art.4 del D.L.vo 21 maggio 2004 n.170) debba, in caso di fallimento del debitore pignoratizio, essere preceduta dall'ammissione al passivo fallimentare con privilegio del credito garantito, contrasta con il disposto dell'art. 4, comma 4 lettera b) di detta direttiva che prevede espressamente che le modalità di realizzo delle garanzie finanziarie non possano prescrivere l'obbligo "che le condizioni di realizzo siano approvate da un tribunale, un pubblico ufficiale o altra persona".

Ciò valorizzando in particolare la ratio stessa della normativa comunitaria, che ad esempio al punto 5) dei "considerando" prevede che "Per migliorare la certezza giuridica dei contratti di garanzia finanziaria, gli Stati membri devono garantire che talune disposizioni delle legislazioni nazionali sull'insolvenza non si applichino ai predetti contratti, in particolare quelle che ostacolerebbero il realizzo delle garanzie finanziarie o che porrebbero in dubbio la validità di tecniche attualmente in uso come la compensazione bilaterale per close-out, l'integrazione della garanzia e la sostituzione della garanzia", ed la punto 17) prevede per gli Stati membri la possibilità di conservare o introdurre un controllo, ma solo "a posteriori", cioè dopo l'escussione ed il realizzo ad opera del creditore pignoratizio.

Quanto sin qui detto impedisce l'accoglimento della domanda di revoca dell'atto proposta dalla difesa del Fallimento attore, assorbendo anche l'ultima delle eccezioni poste dalla Banca convenuta a fondamento delle proprie difese.

In conclusione, deve respingersi la domanda proposta ex art. 67, comma 2, L.F da **Fallimento SOCIETA'** in Liquidazione nei confronti di **BANCA** con contestuale compensazione integrale delle spese di lite in ragione della **fondatezza del motivo principale posto dalla difesa della procedura concorsuale alla base della proposta domanda,** che viene rigettata solo per un motivo ulteriore e subordinato rispetto anche alla principale delle difese messe in campo dalla stessa banca convenuta, mentre quanto avvenuto nella fase "endo-procedimentale" al momento dell'ammissione al passivo del residuo credito non può incidere sulla valutazione della condotta del Fallimento attore, avendo valenza (appunto) solo endo-procedimentale e senza alcuna forza di giudicato esterno.

P.Q.M.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Andrea Milesi, n. 215 del 28.04.2025

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda proposta da **Fallimento SOCIETA'** in Liquidazione nei confronti di **BANCA**;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Cremona, 18/04/2025
Il Giudice dott. Andrea Milesi

Ex Parte

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376